

ADEMPIMENTI

Sospensione dei modelli F24 con compensazioni “rischiose”

di Luca Mambrin

Allo scopo di **contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta**, l'[articolo 1, comma 990, Legge di Bilancio 2018](#) ha introdotto il [comma 49-ter all'articolo 37 D.L. 223/2006](#) che prevede che l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a **trenta giorni**, **l'esecuzione delle deleghe di pagamento** (modelli F24) contenenti **compensazioni che presentano profili di rischio**.

Il recente **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 195385/2018 del 28.08.2018**, dando attuazione alla norma in esame, definisce i **criteri** ai quali far riferimento per la **selezione delle deleghe a rischio sospensione**, nonché **le modalità** di esecuzione della procedura di sospensione delle deleghe.

Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal **29 ottobre 2018**.

L'Agenzia, in particolare, al fine di **individuare** le deleghe “rischiose” utilizza i seguenti **criteri** riferiti:

1. alla **tipologia dei debiti pagati**;
2. alla **tipologia dei crediti compensati**;
3. alla **coerenza** dei dati indicati nel modello F24;
4. ai **dati presenti** nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
5. ad **analoghe compensazioni** effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel **modello F24**;
6. al **pagamento di debiti iscritti a ruolo**, di cui all'[articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010](#).

In particolare, in riferimento al controllo tempestivo dell'utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti di cui alla lettera f), viene specificato che i modelli F24 contenenti il **pagamento di debiti iscritti a ruolo** di cui all'[articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010](#), devono essere presentati esclusivamente attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, **pena il rifiuto della delega di pagamento**.

Nel provvedimento in esame l'Agenzia ha definito anche la **procedura di sospensione** la quale si articola in diverse **fasi**:

- con riferimento ai **modelli F24 presentati telematicamente** l'Agenzia delle entrate comunica, con **apposita ricevuta**, al soggetto che ha inviato il modello F24 se la delega

di pagamento **è stata sospesa** ai sensi di quanto previsto [dall'articolo 37, comma 49-ter, D.L. 223/2006](#), indicando anche la **data di fine del periodo di sospensione**, che **non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24**;

- durante il **periodo di sospensione**:

1. se **non viene effettuato l'addebito** sul conto indicato nel file telematico dell'eventuale saldo positivo del modello F24 può essere **richiesto l'annullamento** della delega di pagamento secondo le **ordinarie procedure** telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
2. se in esito alle verifiche effettuate l'Agenzia delle entrate **rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24** al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, **indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.**

Sul punto deve essere messo in evidenza che l'Agenzia, già nel corso di Telefisco 2018, aveva precisato che, in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2018, ***“la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, debba essere sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento”***.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, il credito risulti **correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico** inviato e:

1. in caso di modello **F24 a saldo zero**, con apposita ricevuta, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
2. se il **modello F24 presenta saldo positivo**, l'Agenzia delle entrate **invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico**, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

Inoltre viene precisato che, in assenza **di comunicazione di scarto del modello F24** entro il periodo di sospensione dei trenta giorni, **l'operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.**

Infine il Provvedimento dell'Agenzia precisa che **durante il periodo di sospensione** e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all'Agenzia delle entrate **gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa**; tali elementi sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate ai fini del **controllo dell'utilizzo del credito compensato.**

Seminario di specializzazione

I NUOVI ADEMPIMENTI PRIVACY PER GLI STUDI PROFESSIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)